



COMUNE DI INVERUNO
Città Metropolitana di Milano
Settore Sviluppo Attività Produttive e Commerciali

REGOLAMENTO

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione C.C. n. 44 del 30/11/2016

SOMMARIO

Titolo I – NORMATIVA GENERALE

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere
- Art. 5 – Forme di consultazione delle parti sociali
- Art. 6 – Compiti degli uffici comunali, competenze amministrative e modalità procedurali
- Art. 7 – Modalità di esercizio dell'attività e procedure amministrative
- Art. 8 – Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività
- Art. 9 – Mercati riservati alla vendita diretta da parte di imprenditori agricoli
- Art. 10 – Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art. 11 – Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione
- Art. 12 – Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 13 – Subingresso e reintestazione nella titolarità dell'Autorizzazione
- Art. 14 – Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 15 – Periodi dell'attività di commercio su area pubblica in fiere, mercati e posteggi sparsi
- Art. 16 – Regolazione della circolazione e delle attività all'interno delle aree
- Art. 17 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria. Rinvio
- Art. 18 – Pubblicità dei prezzi
- Art. 19 – Assegnazione posteggio e assenza del titolare
- Art. 20 – La carta d'esercizio
- Art. 21 – Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati
- Art. 22 – Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere
- Art. 23 – Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche
- Art. 24 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione
- Art. 25 – Sanzioni

Titolo II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

- Art. 26 – Definizione – Rinvio
- Art. 27 – Gestione dei mercati
- Art. 28 – Concessione del posteggio
- Art. 29 – Planimetria dei mercati
- Art. 30 – Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato – Miglioria
- Art. 31 – Scambio reciproco di posteggio
- Art. 32 – Utilizzo del posteggio e caratteristiche del banco di vendita
- Art. 33 – Divieto di cessione del posteggio
- Art. 34 – Subingresso nel posteggio
- Art. 35 – Attività con il sistema del "battitore"
- Art. 36 – Messa a disposizione di aree private
- Art. 37 – Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 38 – Decadenza dalla concessione del posteggio
- Art. 39 – Sospensione della concessione del posteggio
- Art. 40 – Revoca della concessione del posteggio per pubblico interesse

- Art. 41 – Oneri di occupazione
- Art. 42 – Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria
- Art. 43 – Obblighi dei venditori
- Art. 44 – Norme di sicurezza
- Art. 45 – Mercati straordinari
- Art. 46 – Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

Titolo III – COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 47 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 48 – Divieti
- Art. 49 – Determinazione degli orari

Titolo IV – FIERE

- Art. 50 – Tipologia fiere ed aree destinate a fiere
- Art. 51 – Autorizzazione per operare nelle fiere

Titolo V – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FIERE E RELATIVI POSTEGGI

- Art. 52 – Disciplina, autorizzazione e criteri di priorità ai fini della graduatoria
- Art. 53 – Assegnazione dei posteggi non utilizzati in fiera
- Art. 54 – Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali – Orari
- Art. 55 – Revoca e sospensione Concessione posteggio alla fiera

Titolo VI – ALTRE AREE PUBBLICHE PER IL COMMERCIO

- Art. 56 – Posteggi fuori mercato
- Art. 57 – Commercio in occasioni particolari. Sagre

Titolo VII – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

- Art. 58 – Normativa igienico-sanitaria

Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 59 – Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATI

- Scheda n. 1 – Mercati
- Scheda n. 2 – Fiera
- Scheda n. 3 – Fiera
- Scheda n. 4 – Posteggio fuori mercato

TITOLO I

NORMATIVA GENERALE

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 6 del 02.02.2010 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere"¹, sez. III "Commercio su aree pubbliche", ed in conformità al D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010. La disciplina è conforme ai contenuti inerenti atti legislativi statali di recepimento di normative CE, in particolare della Direttiva 2006/123/CE.
2. Ad esclusione della disciplina inerente i posteggi, il presente Regolamento non si applica:
 - a) alle attività di somministrazione alimenti e bevande esercitata su aree private o su aree date in uso ad associazioni;
 - b) alle attività occasionali di cessione a fini solidaristici da parte di enti non commerciali di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca, disciplinate dal Piano Comunale delle cessioni a fini solidaristici;
 - c) alle attività elencate nell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 114/98;
 - d) ai mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, oggetto di specifica disciplina.
3. Alle attività di vendita o somministrazione che si svolgono nell'ambito dello spettacolo viaggiante o altra particolare manifestazione insistente su area pubblica si applica la regolamentazione prevista per la manifestazione stessa. I titolari delle attività dovranno comunque possedere i requisiti previsti dalla normativa relativa al commercio su aree pubbliche.
4. Per le manifestazioni fieristiche organizzate ai sensi del titolo IV del Testo Unico, si applica la regolamentazione particolare per queste previste.
5. Il regolamento viene approvato previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della Legge 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro;
6. Sono fatti salvi, agli operatori che esercitano il commercio su area pubblica, i diritti acquisiti all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
 - a) commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di

¹ Di seguito denominato "Testo Unico"

- apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo ed individuate dallo stesso per la manifestazione, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicate nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera cc);
 - f) presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - g) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
 - h) autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, per gli operatori itineranti, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
 - i) posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area di mercato o area a ricorrenza di fiera, e soggetto al rilascio di Concessione;
 - l) mezzo attrezzato: l'autonoleggio attrezzato per esercitare l'attività senza banco a terra;
 - m) registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
 - n) Bollettino Ufficiale della Regione: il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
 - o) mercato straordinario: come alla lettera aa);
 - p) miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
 - q) scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
 - r) posteggio riservato: il posteggio individuato per determinate categorie di operatori;

- s) settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
 - t) tipologia merceologica del posteggio: la destinazione del posteggio in relazione a specifici prodotti merceologici nell'ambito del settore alimentare o non alimentare;
 - u) spunta o sorteggio: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della Concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
 - v) "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di Concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
 - z) produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;
 - aa) mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
 - bb) sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera cc);
 - cc) calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
 - dd) attrezzature: i banchi e i trespolti, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
 - ee) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della L. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.
2. Le attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su area privata di cui il Comune non ha la disponibilità, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa. Devono comunque essere garantite la conformità urbanistica delle aree utilizzate, nonché, qualora necessaria ai sensi della normativa vigente, la conformità edilizia degli edifici.

Art. 3 **Finalità**

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere;
- e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione di forme particolari di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- f) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- g) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla sua popolazione;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto.

Art. 4

Criteria da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:
 - a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) i vincoli per determinate zone o aree urbane, previsti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici e ambientali;
 - c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di Polizia Stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
 - d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di Polizia Urbana;
 - e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
 - f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5

Forme di consultazione delle parti sociali

1. Qualora non sia istituita la Commissione Comunale Consultiva, ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R. n. 6/2010 e s.m.i. verranno richiesti i pareri delle rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori, delle rappresentanze delle associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro, e delle rappresentanze delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale in merito alle materie di cui al comma 4 della citata legge.

Art. 6

Compiti degli uffici comunali, competenze amministrative e modalità procedurali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge spettano al Comune che le esercita attraverso il Settore Sviluppo Attività Produttive e Commerciali. Le funzioni di polizia amministrativa nelle attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), d) ed e) del presente Regolamento, spettano al Comune che le esercita attraverso il Settore Polizia Locale nell'assicurando espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati, gli operatori di vigilanza, operano in conformità alle direttive impartite dal settore competente.
3. Le competenze relative al procedimento amministrativo sanzionatorio di cui alla Legge 689/81 sono attribuite al Responsabile del Settore Polizia Locale.
4. Le domande dovranno essere presentate al settore competente del procedimento secondo le modalità riconosciute dall'ordinamento.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del responsabile del settore competente deve essere motivato.
6. Il termine di conclusione del procedimento decorrerà dalla presentazione di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attività ed al suo esercizio.

Art. 7

Modalità di esercizio dell'attività e procedure amministrative

1. L'attività di commercio su aree pubbliche è disciplinata dalla normativa statale in materia e viene svolta secondo le modalità stabilite nella normativa regionale e secondo le condizioni ed i limiti specificati nel presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, società di persone, **nonché a società di capitali e cooperative** regolarmente costituite.

Art. 8

Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività

1. L'attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune in conformità ai criteri ed agli indirizzi previsti dal Testo Unico e dalle relative disposizioni attuative.
2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
3. Non possono essere previsti divieti e limitazioni per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.
4. Il Comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a

condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette. Si applica quanto previsto dall'art. 22, comma 4 della L.R. n. 6/2010 s.m.i.;

5. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il Comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.
6. Il titolare dell'autorizzazione su posteggio dato in concessione non può utilizzarla per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
7. In occasione delle fiere il Comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale, se questo non pregiudica il regolare stanziamento sui posteggi delle strutture e/o mezzi attrezzati mercatali, non pregiudica il regolare svolgimento della fiera e non è di ostacolo alle norme di sicurezza.
8. Il Comune, con provvedimento motivato adottato previa consultazione con la commissione consultiva di cui all'articolo 19 del Testo Unico, ovvero, in caso di sua non costituzione, sentite le parti sociali di cui all'art. 5 del presente regolamento, può prevedere apposite deroghe alle limitazioni di cui ai commi 2 e 4 nel caso in cui il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia esercitato in aree appositamente individuate, con veicoli destinati alla vendita ecologicamente compatibili, non impattanti con il paesaggio e l'architettura urbana e sia destinato alla somministrazione di alimenti e bevande tipici e di qualità con specifica attenzione per quelli facenti parte della tradizione enogastronomica nazionale.

Art. 9

Mercati riservati alla vendita diretta da parte di imprenditori agricoli

1. I mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli sono oggetto di specifica disciplina e ad essi non si applica il presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento si applica al settore agricolo limitatamente a quanto previsto al successivo articolo 37.

Art. 10

Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione nei mercati è rilasciata dal Comune sede del posteggio, da parte del responsabile del settore competente previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla sezione 3 della L.R. n. 6/2010 per lo svolgimento dell'attività e nel rispetto dei criteri dell'Intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 26 Marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e di quelli stabiliti dalla Giunta Regionale di cui al comma 1bis dell'art. 23 della L.R. n. 6/2010.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dalla vigente normativa.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare e procede conformemente a quanto stabilito dalla normativa. Il relativo bando dovrà essere trasmesso alle associazioni di categoria.

4. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal Comune con criteri e modalità stabiliti nel presente Regolamento e nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
5. I concorrenti all'assegnazione del posteggio su area pubblica di cui ai commi precedenti dovranno impegnarsi a svolgere l'attività di vendita conformemente alla tipologia merceologica stabilita per il posteggio da assegnare.

Art. 11

Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione

1. I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, in concessione con durata di anni 12, base di apposita graduatoria approvata dal responsabile del settore comunale competente e pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.
2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, pubblicato sul sito comunale, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio dell'attività.
3. Il termine di partecipazione è di sessanta giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione del bando.
4. Il bando potrà prevedere a carico del prestatore, oltre all'obbligo di esercitare l'attività descritta, anche altri servizi di utilità pubblica.
5. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa regionale;
 - d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un'area pubblica comunale;
 - e) il settore o i settori merceologici;
 - f) di aver preso visione della relativa concessione di posteggio e di accettarne le condizioni;
 - g) ogni altra informazione specificatamente richiesta nel bando.

La domanda dovrà essere corredata da ogni tipo di documentazione richiesta dal bando, anche di tipo progettuale e/o propositiva rispetto al servizio richiesto.

6. Il bando stabilisce i criteri di formulazione della graduatoria, in conformità ai criteri indicati ai paragrafi 3.2.1 e 3.2.2 della D.g.r. 27.06.2016 n. 5345, ai fini dell'assegnazione dei posteggi. L'avviso di pubblicazione del bando viene pubblicato sul BURL;
7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il settore competente pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 6. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

8. L'Autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.
9. I concorrenti all'assegnazione dovranno impegnarsi a svolgere l'attività di vendita conformemente alla tipologia merceologica stabilita per il posteggio da assegnare, pena decadenza dalla concessione.

Art. 12

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è rilasciata dal responsabile del settore competente, secondo le procedure stabilite dal Comune in conformità alla normativa nazionale e regionale.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel cui territorio il richiedente intende avviare l'attività;
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato; se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza; se società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge regionale;
 - d) il settore o i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante e di non avere alcun procedimento in sospeso per tali fini.

Art. 13

Subingresso e reintestazione nella titolarità dell'Autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, nonché la reintestazione dell'autorizzazione sono disciplinati dal Testo Unico.
2. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, al settore competente.
3. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta;
4. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla normativa regionale, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo. In caso di comprovata necessità è concessa proroga di ulteriori trenta giorni. Nel caso di subingresso per causa di morte, il subentrante può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare della autorizzazione;
5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione

in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

Art. 14

Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui al Testo Unico valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i principi di cui all'art. 111 della L.R. 02.02.2010, n. 6 come modificato dalla L.R. n. 10/2016;
2. Il Sindaco provvede, sentite le rappresentanze delle associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro, e le rappresentanze delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, a fissare le fasce orarie per l'obbligo di vendita, lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato.

Art. 15

Periodi dell'attività di commercio su area pubblica in fiere, mercati e posteggi sparsi

1. Lo svolgimento dell'attività nell'ambito dei mercati è fissato nella giornata del mercoledì.
2. Lo svolgimento dell'attività nell'ambito di fiere, sagre e posteggi isolati si effettua nei periodi e date indicati nelle autorizzazioni delle manifestazioni.
3. Il mercato che ricade in giorno festivo può essere effettuato, qualora le condizioni della circolazione veicolare o altre di pubblico interesse lo consentano. In caso contrario il Comune provvede allo spostamento del mercato stesso in altro giorno, stante le condizioni di cui sopra.

Art. 16

Regolazione della circolazione e delle attività all'interno delle aree

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con ordinanza sindacale, al traffico veicolare ai sensi del codice della strada nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. I mezzi degli operatori potranno accedere nell'area mercato o nell'area fiera soltanto per raggiungere il posteggio assegnato e negli orari autorizzati.
3. Durante lo svolgimento delle fiere o mercati, nell'ambito dell'area fieristica e mercatale, è vietata ogni attività estranea a quella commerciale autorizzata, compreso il volantinaggio ed ogni genere di propaganda religiosa, sindacale, politica o pubblicitaria. Nelle adiacenze dell'area mercato tali attività sono ammesse purché preventivamente autorizzate.

Art. 17

Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria. Rinvio

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 18
Pubblicità dei prezzi

1. Il commerciante su area pubblica è soggetto all'obbligo di esposizione dei prezzi di vendita ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 114/98.

Art. 19
Assegnazione posteggio e assenza del titolare

1. Qualora venga effettuata la spunta, ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione e che risultino da idonei atti che devono essere prodotti in originale all'atto dell'assegnazione. Sono ammessi anche i soggetti di cui al successivo comma 3;
2. Chi partecipa alla suddetta assegnazione deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica e dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio dell'attività.
3. Nel caso di assenza del titolare, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio può essere esercitata da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio. L'attività può essere altresì esercitata da soggetti non inseriti nel foglio aggiuntivo se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di voucher attivato per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato. Sul posteggio è obbligatorio l'utilizzo dei beni aziendali del titolare, attestato per mezzo di battuta fiscale.
4. Nel caso di società regolarmente costituite, tutti i soci possono svolgere l'attività sul posteggio.
5. I soggetti previsti nei commi precedenti sono comunque obbligati a tenere sul posteggio l'autorizzazione in originale.

Art. 20
La carta d'esercizio

1. La carta d'esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore, autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi che dovranno essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo. Il documento è necessario per l'esercizio dell'attività svolta nei mercati, nelle fiere ed in forma itinerante e viene compilato come dalle disposizioni di cui al paragrafo 9, comma 3, della D.g.r. n. 5345/2016. Non è prevista per i titolari di posteggio isolato.
2. La validazione della carta d'esercizio avviene come disciplinato al paragrafo 9, comma 3, della D.g.r. n. 5345/2016;
3. L'attestazione prevista (documento che certifica da parte dell'operatore gli obblighi amministrativi, previdenziali fiscali e assistenziali) deve essere presentata entro il 31

Dicembre di ogni anno. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 10, comma 6, della D.g.r. 5345/2016;

4. La verifica annuale di tali documenti, se effettuata dal Comune, comporterà le spese di procedimento previste con delibera di Giunta Comunale.

Art. 21

Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. Salvo i casi espressamente autorizzati di sgombero anticipato, è obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Servizio Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Il registro, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Settore Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 22

Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono decisi dal Comune, previa consultazione delle rappresentanze delle associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro, e delle rappresentanze delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale e sono attuate secondo le modalità stabilite nella disciplina regionale.
2. Nel caso di trasferimento parziale del mercato in altra sede, anche temporaneamente, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e la riassegnazione dei posteggi è effettuata secondo i criteri di cui al comma precedente.
3. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere con concessione annuale o pluriennale dei posteggi coincidono e si sovrappongono, il Comune valuta, in base alle esigenze locali, a quale manifestazione dare precedenza ed eventualmente dispone il recupero del mercato in altra data.

Art. 23

Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Ai fini della rilevazione della consistenza dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca, modifica, subentro, cessazione o decadenza dell'autorizzazione d'esercizio comporta per il titolare della stessa l'obbligo di aggiornamento della carta di esercizio.

Art. 24
Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva delle violazioni di cui all'art. 25 accertate con provvedimenti definitivi il responsabile del settore competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia dei posteggi, compresi la mancata differenziazione e conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti;
 - b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Il Comune revoca l'Autorizzazione nei casi stabiliti dall'art. 27 comma 4 del Testo Unico. Ai provvedimenti di revoca dell'Autorizzazione di tipo A) segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio relativo.

Art. 25
Sanzioni

1. Le seguenti violazioni sono punite, ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico:
 - a) con una sanzione amministrativa da **€ 1.500,00** a **€ 10.000,00** per l'esercizio del commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza autorizzazione o permesso del proprietario o gestore nel caso di vendita presso le stazioni ferroviarie;
 - b) con una sanzione amministrativa da **€ 500,00** a **€ 3.000,00** per le violazioni dei limiti delle condizioni e divieti stabiliti dal Comune nel presente regolamento o in atti conseguenti, per l'attività di commercio su aree pubbliche e precisamente:
 - violazioni dei divieti o condizioni posti all'esercizio del commercio su aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - violazioni dei divieti o condizioni posti all'esercizio del commercio per motivi di viabilità, di sicurezza, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, compresi i tempi e le modalità di sosta del commercio itinerante;
 - abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
 - violazione dei limiti dei divieti, tempi e modalità di sosta stabiliti per il commercio itinerante;
 - c) con la medesima sanzione amministrativa di cui al punto b) è sanzionato l'operatore che risulta sprovvisto della carta d'esercizio e relativa attestazione annuale; nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 1.000,00.

2. Nel caso di cui al comma 1, lett. a) è prevista la confisca della merce esposta alla vendita, disposta dal Responsabile del Settore Polizia Locale, qualora la violazione sia avvenuta nell'ambito del territorio comunale. L'organo accertatore provvede al sequestro cautelare delle merci. Si applicano le procedure previste dall'art. 33 del Testo Unico.
3. Altre violazioni delle prescrizioni stabilite nel presente Regolamento o nei provvedimenti normativi conseguenti assunti a livello comunale sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del T.u.e.l., salvo diversa disciplina stabilita con delibera di Giunta Comunale ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della L. n. 689/1981.
4. Conformemente alla normativa nazionale e regionale il presente Regolamento disciplina i casi rispettivamente di decadenza e sospensione della concessione di posteggio.
5. Per l'applicazione delle suddette sanzioni si applica la procedura prevista dalla Legge 689/81. Conformemente alla normativa nazionale, al Responsabile del Settore Polizia Locale sono attribuiti gli atti di carattere sanzionatorio di cui alla Legge 689/81 non ricompresi espressamente dalla Legge o statuto comunale tra le funzioni di carattere politico-amministrativo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 26 **Definizione – Rinvio**

1. I mercati sono definiti nell'art. 16 del Testo Unico.
2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati, e l'ampliamento dei mercati, è effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto degli indirizzi regionali. In tale provvedimento sono determinati :
 - a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
 - b) il periodo di svolgimento dei mercati;
 - c) la localizzazione;
 - d) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie, nonché la loro individuazione a mezzo di idonea rappresentazione cartografica, la cui dislocazione può essere variamente articolata in relazione:
 - alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;
 - al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
 - alla diversa superficie dei posteggi;
 - al rispetto delle norme di sicurezza;
 - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
 - f) nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, le diverse tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori.
3. L'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi entro la disponibilità determinata a livello regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della struttura

Regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro;

4. La presente disciplina inerente i mercati è applicabile anche ai posteggi isolati, in quanto compatibile.

Art. 27 **Gestione dei mercati**

1. Il Comune potrà affidare ad associazioni di categoria e/o loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali ed alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati secondo le disposizioni di cui all'art. 28 della L.R. n. 6/201 s.m.i.;
2. L'affidamento di tali servizi avviene previa pubblicazione di bando all'Albo Pretorio Comunale. Nel suddetto bando saranno indicati i criteri e le modalità di scelta del gestore, conformemente a quanto espresso nel comma precedente.
3. Al gestore saranno affidati i servizi inerenti la predisposizione dei posteggi, l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli altri compiti necessari per la regolare gestione del mercato o della fiera specificati nel bando.
4. Nei compiti di cui al comma precedente, il gestore dovrà operare secondo trasparenza, sulla base degli atti predisposti dall'ufficio comunale competente.

Art. 28 **Concessione del posteggio**

1. La concessione del posteggio di mercato e del posteggio fuori mercato, ha la durata di dodici anni. La concessione del posteggio nelle fiere ha la durata di dodici anni, con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera.
2. Il rilascio della concessione è disciplinato dalla normativa vigente.
3. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato o nella stessa fiera l'operatore commerciale, persona fisica o società, può avere la titolarità o il possesso di concessioni per un massimo di due posteggi per ciascun settore merceologico qualora l'area mercatale abbia fino a cento posteggi, ovvero la titolarità o il possesso di concessioni per un massimo di tre posteggi per settore merceologico qualora l'area mercatale abbia un numero di posteggi superiore a cento.
4. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, delle prescrizioni e limitazioni di cui alla vigente legislazione, nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.
5. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto, fatti salvi i diritti di terzi, a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

6. Per il rilascio delle concessioni di posteggi sarà seguita la procedura di cui alle seguenti normative :
 - Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati : si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3.2.1 della D.g.r. 27 Giugno 2016 n. 5345;
 - Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione : si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3.2.2 della D.g.r. 27 Giugno 2016 n. 5345;
 - Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi di nuova istituzione nei mercati esistenti : si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3.2.3 della D.g.r. 27 Giugno 2016 n. 5345;
7. Le modalità per la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi per fiere ed altre manifestazioni similari sono disciplinate dall'Art. 52.

Art. 29
Planimetria dei mercati

1. Presso il Settore Sviluppo Attività Produttive e Commerciali è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici, una planimetria dei mercati e fiere, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la eventuale suddivisione in settori del mercato, le tipologie dei posteggi ed i servizi. Le planimetrie vengono pubblicate sul sito comunale.

Art. 30
Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato – Miglioria

1. I soggetti concessionari possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito. La valutazione delle domande da parte del settore competente avverrà con cadenza annuale.
2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal responsabile del settore competente previa verifica del rispetto di eventuali settori e/o tipologie merceologiche stabilite nel mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. Nel caso il mercato sia suddiviso in settori e/o tipologie merceologiche potranno essere valutate ed accolte solo domande di trasferimento per miglorie in posteggi liberi coerenti al settore e/o tipologia prevista per tale posteggio.
4. In caso di pluralità di domande, si procede all'assegnazione tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, da parte del titolare di concessione;
 - b) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento, da parte del titolare della concessione.

Art. 31
Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata all'istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.
4. L'ufficio comunale competente "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e procede all'aggiornamento dei titoli concessori, dell'autorizzazione d'esercizio, e della carta di esercizio con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata delle concessioni rimane invariata.
5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici o dell'eventuale tipologia merceologica prevista per tale posteggio, in modo da rispettarle.

Art. 32

Utilizzo del posteggio e caratteristiche del banco di vendita

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle norme di sicurezza, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, delle disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi e dei regolamenti comunali.
2. Il posteggio è quello previsto dalla specifica concessione rilasciata e dovrà rispettarne i termini. L'occupazione dell'area è consentita unicamente entro le dimensioni stabilite nella concessione.
3. I banchi devono essere posti in allineamento rispetto agli altri della stessa fila.
4. Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm 50,00, per gli alimentari. Per i non alimentari le merci devono comunque essere esposte sollevate da terra. Il tendone a copertura del banco deve essere ubicato ad un'altezza minima dal suolo di m 2,20 misurata dalla parte più bassa e può sporgere non oltre 1 metro dal confine di attestazione frontale del posteggio assegnato, con divieto di appendere le merci oltre 50,00 cm dal banco e ad un'altezza inferiore a m 2,20 dal suolo. Ai soli venditori di piante e fiori, ferramenta, terraglie, arredamenti è consentita l'esposizione a terra della merce.
5. L'operatore dovrà lasciare sgombro il posteggio da ogni genere di rifiuto, che dovrà essere raccolto in modo idoneo a favorire le operazioni di pulizia, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale di Gestione dei rifiuti.
6. È vietato imbrattare il suolo pubblico e affiggere pali o danneggiarlo in qualsiasi modo, nonché danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo.
7. I pescivendoli dovranno provvedere alla pulizia ed al lavaggio dell'area occupata.

Art. 33

Divieto di cessione del posteggio

1. È vietata la cessione a terzi, anche provvisoria, del posteggio avuto in concessione, se non nel caso di cessione contestuale dell'azienda commerciale o di ramo dell'azienda commerciale. In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, fuori dai termini di cui al periodo precedente, il titolare decade dalla concessione, senza diritto a rimborsi o altri indennizzi. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo di voltura.

Art. 34

Subingresso nel posteggio

1. Nel caso di subingresso nell'azienda commerciale, al subentrante in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge verrà assegnato il posteggio in godimento del cedente, sempre che l'attività sia compatibile con il settore merceologico determinato per tale posteggio. Per i mercati in cui i posteggi sono stati definiti in relazione a tipologie particolari di prodotti, il subentrante potrà porre in vendita esclusivamente prodotti appartenenti a tale tipologia merceologica.

Art. 35

Attività con il sistema del "battitore"

1. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del "battitore" occupano i posteggi a loro riservati a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con il Comune.
2. L'assegnazione è operata dal responsabile del settore competente.
3. In caso di rinuncia al posteggio da parte dei battitori o di revoca della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore a sei mesi consecutivi, l'area sarà recuperata dal Comune ed inserita tra i normali posteggi da assegnare ad altri operatori.
4. I posteggi concessi ai battitori, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi **non** possono essere assegnati ad altri operatori.

Art. 36

Messa a disposizione di aree private

1. La messa a disposizione di aree private per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma mercatale è disciplinata a livello regionale.

Art. 37

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Fermo quanto indicato all'art. 9, ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare e prodotti ortofrutticoli.

2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione secondo le modalità previste per i posteggi mercatali, qualora compatibili.
3. Nell'atto di istituzione di ogni singolo mercato, si potrà aumentare la percentuale di cui al paragrafo precedente fino al 5%, dandone comunicazione alla Regione.
4. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri operatori con il più alto numero di presenze sul mercato.
5. Agli operatori agricoli si applicano le norme sulla decadenza dei posteggi nel mercato di cui all'articolo seguente.

Art. 38

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio.
2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza della concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
3. Le violazioni alle norme sull'esercizio dell'attività che comportano la decadenza della concessione del posteggio sono così individuate:
 - a) inosservanza del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione d'esercizio o di sospensione del posteggio di cui al successivo articolo;
 - b) in caso di cessione di posteggio non contestuale alla cessione dell'azienda.
4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini di cui al comma 1 e di cui al comma 2, la decadenza è automatica e viene immediatamente comunicata all'interessato dal responsabile del settore competente.
5. Nei casi di decadenza della concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal presente articolo, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio;

Art. 39

Sospensione della concessione del posteggio

1. Le seguenti violazioni comportano la sospensione temporanea della concessione di posteggio:
 - a) mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e/o oneri di occupazione;
 - b) abusivo utilizzo di energia elettrica;
 - c) mancato pagamento di eventuali oneri organizzativi previsti dalla Giunta Comunale;
 - d) vendita di prodotti diversi dal settore o tipologia merceologica determinata per il posteggio occupato;
 - e) inosservanza degli obblighi previsti nell'atto concessorio.
2. La sospensione del posteggio viene disposta con ordinanza del responsabile del settore competente e rimane operante finché il titolare del posteggio non rimuova le

cause che hanno determinato il provvedimento o, nel caso previsto al punto d) del comma precedente, per un periodo fino a venti giorni di calendario. L'inosservanza di tale ordinanza comporta il sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20 della Legge 689/81.

Art. 40

Revoca della concessione del posteggio per pubblico interesse

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, di sicurezza o di necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso mercato o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio, prioritariamente nello stesso mercato o fiera, e, in subordine, in altra area, individuata dal Comune, nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal responsabile del settore competente.

Art. 41

Oneri di occupazione

1. L'uso anche temporaneo dell'area pubblica per lo svolgimento del commercio è subordinato al pagamento dei diritti dovuti per l'occupazione del suolo nonché alla tassa per il servizio raccolta rifiuti, secondo la disciplina e misura stabilita dal Comune. La tassa, quando possibile, deve essere corrisposta dall'operatore prima di effettuare l'occupazione. La Giunta Comunale potrà sostituire le tasse suindicate con un unico canone, comprensivo sia di tali tasse sia di una quota proporzionale alla quantità e qualità dei servizi che il Comune fornisce ai commercianti, che potrà essere rivalutato annualmente sulla base dell'indice di aumento del costo della vita ed ogni altro eventuale servizio aggiunto. Nel caso di revoca del posteggio il canone è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
2. La tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. La tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere corrisposta secondo la vigente tariffa per la stessa prevista.
4. L'utilizzo dell'energia elettrica è subordinata al pagamento dei relativi oneri.

5. Il mancato pagamento delle suindicate tasse o oneri entro il termine stabilito comporterà la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione della posizione debitoria dell'operatore.

Art. 42

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

1. Nel mercato i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese, tale anzianità è cumulata con quella dell'eventuale dante causa.
2. L'assegnazione temporanea è effettuata prioritariamente secondo i criteri merceologici, consentendo le occupazioni dei posteggi conformemente al settore merceologico e la tipologia merceologica per questi specificatamente determinata.
3. Non è ammesso a partecipare alla spunta nel mercato l'operatore che sia già titolare di posteggio nello stesso mercato con la medesima autorizzazione.
4. L'operatore commerciale che vuole partecipare alla spunta deve presentarsi entro l'orario stabilito per la stessa munito di autorizzazione originale. Qualora sia titolare di più autorizzazioni deve presentare ai fini della registrazione della presenza, una sola autorizzazione. L'eventuale rifiuto a mostrare l'autorizzazione o la mancanza della stessa in originale comporta l'esclusione dalle operazioni di spunta.
5. Gli agenti della Polizia Locale addetti al mercato compilano, per ogni giorno di mercato, un rapporto, da trasmettere in copia al SUAP, da cui risultano:
 - gli operatori assenti;
 - gli operatori giunti in ritardo ed a cui non è stato consentito di occupare il posteggio;
 - le assegnazioni temporanee giornaliere effettuate;
 - gli operatori non titolari di posteggio presenti all'assegnazione temporanea giornaliera indicando se hanno potuto operare o meno;
 - le eventuali infrazioni rilevate ed i provvedimenti presi;
 - eventuali motivi di ordine generale che possano giustificare le assenze (situazioni atmosferiche avverse, blocchi e/o interruzioni della rete viabilistica, ecc.);
 - qualunque annotazione ritenuta opportuna con riferimento alla conduzione del posteggio ed alle violazioni di legge e di regolamento.

La Polizia Locale medesima provvederà a tenere aggiornate le liste degli operatori assegnatari di posteggio temporaneo giornaliero da cui risultino, per ogni operatore, il numero di presenze e quelle di presenza effettiva, definite secondo le vigenti norme regionali. Le liste vanno tenute aggiornate sistematicamente con la massima frequenza possibile, e comunque all'atto di ogni formazione di graduatoria per l'assegnazione di posteggi.

6. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato decorsi trenta minuti dall'inizio dell'orario stabilito per le vendite.
7. L'operatore di spunta è obbligato a presentare l'autocertificazione del possesso dei requisiti, il documento di identità, l'eventuale permesso di soggiorno in corso di validità.

Art. 43 **Obblighi dei venditori**

1. È fatto obbligo ad ogni singolo operatore di tenere disponibile durante l'uso del posteggio, i documenti autorizzativi, da cui risultino gli estremi della concessione del posteggio.
2. L'operatore deve conservare sul posteggio i documenti autorizzativi originali o in copia conforme e deve mostrarli agli organi di vigilanza ad ogni loro richiesta.
3. Nell'area di mercato è consentito l'ingresso ai soli veicoli degli operatori adibiti al trasporto merci ed attrezzature. Tali veicoli, se estranei al posteggio, devono venire prontamente allontanati dall'area non oltre l'orario previsto per l'inizio delle operazioni di vendita e non potranno accedervi prima dell'orario previsto per il termine delle operazioni di vendita.
4. Viene fatto obbligo per tutti gli operatori di non abbandonare il proprio posteggio prima dell'orario previsto per il termine delle operazioni di vendita. Dall'inizio al termine delle operazioni di vendita non è altresì permessa alcuna operazione di entrata/uscita salvo che per manifeste e durature condizioni di maltempo, per gravi e comprovate esigenze personali previa autorizzazione del personale della Polizia Locale.
5. L'area mercatale dovrà essere sgombra da qualsiasi occupazione decorsi i sessanta minuti dall'orario stabilito per il termine delle operazioni di vendita, al fine di agevolare l'ingresso dei mezzi della società incaricata per la pulizia delle aree, che prenderà possesso delle stesse solo dopo l'orario sopra citato.
6. Nell'area mercato è vietato tenere i veicoli con motore acceso in modo prolungato ed ingiustificato ed i gas di scarico devono essere indirizzati verso l'alto.
7. I concessionari di posteggio hanno l'obbligo di non arrecare disturbo o intralcio agli altri operatori o porre in essere comportamenti indecorosi o tali da disturbare le contrattazioni. Sono parimenti vietati grida, schiamazzi, impianti di amplificazione sonora, salvo i richiami a voce da parte dei battitori/dimostratori. I venditori di supporti magnetici, possono produrre emissioni musicali nei limiti della normale tollerabilità.
8. I titolari di posteggio sono tenuti a porre il banco in allineamento e nei limiti degli spazi assegnati e devono provvedere allo sgombero di strutture o materiali non direttamente collegate con la vendita.
9. Nell'area mercato, nei posteggi fuori mercato e nelle aree di fiera è vietata l'accensione di fiamme libero o l'utilizzo di fornelli elettrici, al di fuori delle attrezzature specifiche idonee dal punto di vista igienico-sanitario e di sicurezza, ed esclusivamente utilizzate per i prodotti destinati alla vendita.
10. È obbligatoria la pulizia del posteggio durante e dopo l'orario di lavoro.
11. È obbligatoria l'apposizione di cartelli esplicativi in caso di vendita di merce usata.

Art. 44
Norme di sicurezza

1. Durante i mercati, le fiere, le sagre e le manifestazioni similari su aree pubbliche o aperte al pubblico dovranno essere rispettate da parte degli operatori le seguenti norme di sicurezza:
 - a) l'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla somministrazione al pubblico;
 - b) non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazioni o comunque per uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande destinati alla somministrazione al pubblico;
 - c) le apparecchiature a gas di cui al precedente punto a) devono corrispondere alle seguenti tipologie:
 - apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati sui banchi di vendita;
 - apparecchi utilizzatori a gas per la cottura con impianto fisso installati su automezzi per la gastronomia;
 - apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati nelle cucine e negli stand gastronomici;
 - d) per ciascun tipo di apparecchio utilizzatore a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione; ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto c) deve munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato (professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze), in caso di auto-market e simili anche il costruttore/allestitore, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme tecniche previste in materia ovvero in assenza di norme specifiche, per analogia UNI 7129:2001, UNI 7131/1999/EC, UNI 7140:1993, UNI 7432:1975, UNI 9891:1998, ecc.;
 - e) la dichiarazione di cui al precedente punto d), in corso di validità, deve essere esibita agli organi di controllo, ogni volta che venga richiesta nel corso degli eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto, in mancanza, l'attività non potrà essere esercitata;
 - f) gli operatori che utilizzano impianti a GPL dovranno stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni che possono essere cagionati durante l'esercizio dell'attività a persone e/o cose;
 - g) è già fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature con uso di GPL;
 - h) in quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 ove applicabile, ogni mezzo dovrà essere dotato di almeno 2 estintori di incendio portatili di idonea capacità estinguente (> 6 Kg – 21° 89BC), debitamente omologati e periodicamente revisionati in base alla normativa vigente e di soluzione saponata per segnalare eventuali perdite sull'impianto di GPL, l'impiego di detti estintori dovrà essere supportato da previa specifica formazione attraverso la frequenza di un corso per addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio e gestione dell'emergenza almeno di rischio BASSO;
 - i) le bombole di GPL utilizzate devono esser riempite tassativamente non oltre l'80% del proprio volume ed esclusivamente da parte di ditte autorizzate, un

riempimento superiore all'80% effettuato abusivamente presso distributori stradali di GPL può costituire pericolo di scoppio in presenza di variazioni di temperatura dovute anche all'irraggiamento solare;

- l) gli impianti elettrici fissi o mobili del punto vendita (stand, bancarella o autocarro) e gli allacciamenti sino al punto di fornitura devono soddisfare le indicazioni sotto riportate:
- i collegamenti e gli impianti, così come richiesto dalla normativa tecnica, dovranno essere protetti contro i contatti elettrici diretti e indiretti, e dotati di dispositivi di sezionamento e di protezione contro le sovracorrenti;
 - l'allacciamento temporaneo realizzato per l'alimentazione degli impianti (dal punto di fornitura al punto vendita) deve essere eseguito seguendo il percorso più breve possibile evitando attraversamenti stradali, zone di transito veicoli e senza costituire intralcio al passaggio delle persone;
 - il punto vendita dovrà essere ubicato in modo che l'allacciamento ed i relativi passaggi consentano la posa dei cavi a terra nelle aree retrostanti le bancarelle, ove non sussiste la possibilità di transito delle persone che frequentano la manifestazione;
 - gli impianti dei banchi vendita, impianti fissi a bordo di autocarro o semifissi per le bancarelle, dovranno essere realizzati in modo conforme a quanto richiesto dalla norma CEI 64-8, l'impianto fisso così come il quadro di distribuzione dello stand, o della bancarella, dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di corretta installazione a firma di installatore qualificato;
 - nel caso in cui l'alimentazione elettrica sia fornita con gruppo elettrogeno, le modalità di installazione del gruppo e di collegamento degli impianti dovranno essere certificate da installatore/tecnico qualificato e riportate su schema, l'inquinamento acustico del generatore deve essere compatibile con i minimi stabiliti dalla vigente normativa in materia, mantenendone la perfetta efficienza e comunque nel rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Inveruno, il suddetto generatore deve essere collocato in modo tale da non arrecare disturbo alle altre attività. Per l'impiego di gruppi elettrogeni è vietato tenere in giacenza, quale scorta, depositi di gasolio o benzina con taniche realizzate con materiali che non siano resistenti al fuoco e non soggetti a deflagrazione, se non dopo almeno un'ora di esposizione al fuoco. Le scorte medesime non dovranno essere in quantità superiore a quelle necessarie a garantire l'utilizzo dell'impianto per il ragionevole periodo della giornata;
 - tutti gli impianti dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica e a controllo annuale da parte di un tecnico o installazione abilitato, l'impianto dovrà essere verificato nella configurazione tipo, individuata a schema, e l'esito dei controlli dovrà essere riportato su registro.

Art. 45
Mercati straordinari

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni aggiuntive dei mercati esistenti, senza riassegnazione dei posteggi e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio. Il periodo natalizio coincide con il mese di dicembre. Quello pasquale con i 15 giorni prima della Pasqua. Quello estivo dal mese di giugno al settembre di ogni anno.
2. In occasione dei mercati straordinari, anticipatamente alle operazioni di spunta, i titolari di posteggio del mercato ordinario, hanno in diritto di occupare i posteggi liberi a disposizione, presenti di volta in volta per il mercato straordinario, accorrandosi in una stessa area e per file. Nel caso in cui più soggetti aventi diritto richiedano di occupare il medesimo posteggio, la scelta sarà regolata dall'anzianità della concessione di posteggio posseduta e, in subordine, alla data indicata nel registro ditte.
3. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.
4. La proposta deve essere presentata, per scritto, al settore competente, almeno sessanta giorni prima della data prevista:
 - a) da almeno dieci operatori su area pubblica;
 - b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica.
5. Il Comune deve decidere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro tale termine, la proposta si intende accolta.
6. Entro il mese di ottobre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 4 lett. a) e b) possono presentare un programma di edizioni straordinarie o aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. L'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati avverrà sulla base della graduatoria di spunta prevista per tale mercato e la presenza non verrà conteggiata ai fini della graduatoria stessa.
7. Ai mercati straordinari si applica la disciplina prevista per il mercato settimanale, in quanto compatibile.
8. La gestione dei mercati straordinari può essere affidata conformemente alle previsioni di cui all'art. 27. Il gestore dovrà attenersi alla graduatoria di spunta predisposta ai sensi del comma 6.

Art. 46

Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. Il mercato si svolge nella seguente localizzazione, come indicato nella planimetria pubblicata sul sito del Comune :
 - mercato settimanale – P.zza Mercato – accesso pedonale diretto da Via Tanzi, da Via Magenta e da P.zza Pertini attraverso parco comunale di Villa Tanzi.
2. L'ubicazione di tale mercato attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la sua dimensione totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono determinati ed aggiornati con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base del modello di Scheda allegato.
3. Nella scheda di cui al comma 2 sono indicate le attuali caratteristiche del mercato del Mercoledì.

TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE

Art. 47

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto, con mezzi motorizzati o altro mezzo, su qualunque area pubblica non espressamente interdetta ai sensi del presente regolamento e con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e che non crei pregiudizio alla sicurezza dei pedoni o a diritti di terzi.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al successivo comma, a condizione che la sosta dei veicoli non crei pregiudizio alla sicurezza veicolare e pedonale, all'operatore itinerante è consentito di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce all'acquirente e comunque con soste nello stesso posto non superiori a un'ora.
4. Non è consentito all'operatore tornare durante l'arco della giornata ad esercitare il commercio nella stessa area, nonché effettuare la vendita a meno di 250,00 m da altro operatore itinerante. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo o a terra.
5. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di m 500,00 misurato dal centro del mercato o fiera.

Art. 48

Divieti

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, è vietato :
 - nelle aree aventi valore storico, artistico e ambientale: luoghi di culto ed aree immediatamente adiacenti;
 - nell'area cittadina identificata come zona con limite di velocità di 30 km orari ed aree immediatamente adiacenti;
 - nella Piazza Mercato settimanale ed adiacenti aree a parcheggio;
 - nei parcheggi per nucleo di antica formazione come individuato dal PGT;
 - nelle aree adiacenti gli edifici scolastici, gli ospedali e luoghi di cura, i giardini e parchi pubblici, gli impianti sportivi e polifunzionali, e aree immediatamente adiacenti;
 - nelle aree di intersezione stradale e adiacenze per un raggio di m 25,00;
 - lungo le strade statali, provinciali ed in genere lungo le strade extraurbane e le strade di scorrimento come identificate nel P.U.T.;
 - nelle aree parcheggio degli esercizi commerciali e in tutte le aree adibite alla sosta regolamentata dei veicoli;
 - lungo i cigli delle strade comunali, in cui non vi siano aree idonee allo stazionamento dei veicoli e alla sosta;

- in tutti i casi in cui la sosta dei veicoli sia inibita ai sensi del codice della strada.
- 2. Ai sensi del precedente comma 1 si intende per area immediatamente adiacente quella la cui destinazione si considera pertinenza dell'area protetta (area a servizio parcheggio, ecc.).
- 3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti al momento dell'approvazione del presente Regolamento.
- 4. Con provvedimento di Giunta Comunale l'elenco di cui al precedente comma 1 potrà essere aggiornato o modificato.

Art. 49
Determinazione degli orari

1. La fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è stabilita tenendo conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'art. 8, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 59/2010.

TITOLO IV
FIERE

Art. 50
Tipologia fiere ed aree destinate a fiere

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 2 del presente Regolamento ed alle norme regionali vigenti.
2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.
3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.
4. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuove fiere è decisa previa delibera di Consiglio Comunale, nel rispetto delle indicazioni regionali sull'individuazione delle aree mercatali, in quanto compatibili.
5. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo, in quanto compatibili.
6. La soppressione o il trasferimento di una fiera, è deciso con delibera di Consiglio Comunale, secondo le modalità previste nella disciplina regionale.

Art. 51
Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare alla singola edizione di una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare domanda al Comune, a mezzo di posta elettronica certificata, attestando l'assolvimento della relativa imposta di bollo, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

- b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - e) data di iscrizione al registro imprese.
2. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una validità e durata riferita solo al giorno di svolgimento delle stesse;
 3. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al settore competente, che le istruisce conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle normative di riferimento.
 4. Per le domande di cui al comma 1 il criterio di priorità è riferito all'ordine progressivo di protocollo.

TITOLO V – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FIERE E RELATIVI POSTEGGI

Art. 52

Disciplina, autorizzazione e criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Per l'assegnazione dei posteggi in aree pubbliche individuati dal Comune per fiere e altre manifestazioni similari sarà seguita la procedura indicata nelle Leggi Nazionali e Regionali (la pubblicazione del bando di gara, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, la conseguente indicazione dei soggetti che saranno ammessi, i criteri di selezione, la pubblicazione della graduatoria) e le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicheranno anche alle aree oggetto delle manifestazioni fieristiche solo se e in quanto compatibili; In occasione di manifestazioni, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio su aree pubbliche. In tali situazioni potrà essere concessa agli hobbisti l'autorizzazione all'occupazione di spazi, separati dai commercianti, su area pubblica. Le aree destinate allo svolgimento delle fiere locali esistenti sono riservate ai titolari di autorizzazioni amministrative per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e agli imprenditori agricoli professionali. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere sarà seguita la procedura disciplinata dal paragrafo 4.2 "Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nelle fiere o in fiere di nuova istituzione" della D.g.r. 27 Giugno 2016 n. 5345;
2. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato o nella stessa fiera l'operatore commerciale, persona fisica o società, può avere la titolarità o il possesso di concessioni per un massimo di due posteggi per ciascun settore merceologico qualora l'area mercatale abbia fino a cento posteggi, ovvero la titolarità o il possesso di concessioni per un massimo di tre posteggi per settore merceologico qualora l'area mercatale abbia un numero di posteggi superiore a cento.
3. I posteggi risultati vacanti a seguito di procedura mediante bando di assegnazione per la concessione o che si rendono liberi sono assegnati, per ogni singola edizione di fiera, in analogia con la procedura disciplinata dal paragrafo 4.2 "Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nelle fiere o in fiere di nuova istituzione" della D.g.r. 27 Giugno 2016 n. 5345.

4. Le fiere e le sagre sono inserite nell'elenco approvato dal Comune e pubblicato sul sito web regionale.

Art. 53

Assegnazione dei posteggi non utilizzati in fiera

1. I posteggi che non risultino utilizzati entro le ore 08.00 dai rispettivi assegnatari, possono essere assegnati, se previsto dal Piano di Sicurezza della fiera, sul posto, da personale incaricato per la spunta, e comunque nel rispetto delle disposizioni del Piano di Sicurezza della fiera. Per quanto compatibile si applica la disciplina d'assegnazione temporanea dei posteggi liberi prevista per i mercati.

Art. 54

Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali – Orari

1. Le fiere attualmente esistenti sono le seguenti:
 - Fiera di Sant'Angelo (o del Lunedì dell'Angelo): si svolge il lunedì dopo Pasqua nelle aree di cui alla planimetria pubblicata sul sito del Comune;
 - Fiera di San Martino: si svolge nelle giornate di sabato – domenica - lunedì della seconda domenica di Novembre nelle aree di cui alla planimetria pubblicata sul sito del Comune.
2. L'ubicazione attuale delle fiere e relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, gli orari, sono indicati nelle allegate Schede 2 e 3.
3. Le caratteristiche strutturali e funzionali delle fiere, le loro dimensioni, gli ingombri totali e dei singoli posteggi, gli orari, la funzionalità ergonomica e la collocazione dei singoli posteggi sono automaticamente aggiornati in funzione del Piano di Sicurezza e del Piano Sanitario.
4. L'istituzione di nuove fiere è stabilita dal Consiglio Comunale secondo gli indirizzi di cui alla normativa regionale.
5. La Giunta Comunale può deliberare l'affidamento della gestione delle fiere suindicate a soggetti pubblici o privati secondo la disciplina prevista per le aree mercatali.

Art. 55

Revoca e sospensione Concessione posteggio alla fiera

1. La Concessione del posteggio in una fiera è sospesa nei casi e modalità previsti per i posteggi mercatali. La Concessione è revocata nel caso di due assenze nel corso di un quadriennio, non giustificate con relativi documenti e accettati dal Comune.
2. Il pagamento di oneri e contributi previsti, anche di tipo organizzativo, deve essere effettuato dall'operatore titolare di posteggio prima dell'effettuazione delle operazioni di vendita.

TITOLO VI

ALTRE AREE PUBBLICHE PER IL COMMERCIO

Art. 56
Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato, concessi per dodici anni sono assegnati con le procedure previste dal presente Regolamento per i mercati.
2. La disciplina prevista per l'attività svolta nell'ambito delle aree mercatali, nonché quella relativa alle relative Concessioni, è applicabile anche ai posteggi sparsi, in quanto compatibile.
3. L'ubicazione dei singoli posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono determinati dalla Giunta Comunale.
4. L'individuazione di nuove aree, la soppressione o modifica di quelle esistenti, in cui localizzare i posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al presente titolo è effettuata dal Consiglio Comunale, previo parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 57
Commercio in occasioni particolari. Sagre

1. Possono essere individuati, secondo le procedure di cui al comma 3 del presente articolo, i singoli posteggi sparsi sul territorio comunale dove il commercio può svolgersi esclusivamente in occasioni particolari, in relazione ad eventi o riunioni straordinarie di persone, limitatamente all'area ed al periodo di tempo indicati nella Concessione temporanea di suolo pubblico rilasciata di volta in volta dal Comune. Tali concessioni possono essere rilasciate ai soggetti in qualunque modo legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica per un periodo di tempo complessivo pari alla durata della manifestazione a cui si riferisce e comunque per un periodo non superiore ai 15 giorni. Per il rilascio delle concessioni si applica il criterio del maggior numero di presenze dell'operatore alla manifestazione di che trattasi o, in subordine, secondo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande al Comune. Ai concessionari viene applicata la disciplina prevista nel presente Regolamento per la sosta e le modalità di vendita, in quanto compatibile.
2. In occasione di manifestazioni non istituzionali, organizzate da comitati, associazioni, contrade, aventi carattere locale e senza fine di lucro, è ammessa la possibilità di far svolgere, ad operatori in qualunque modo legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di prodotti specificatamente previsti. La domanda di concessione di suolo pubblico dovrà essere inoltrata dagli organizzatori ai competenti uffici comunali almeno 60 giorni prima e sarà valutata in merito agli aspetti inerenti la viabilità, la sicurezza stradale, l'igiene-sanità e l'interesse pubblico in genere. In caso di mancata risposta entro i successivi 30 giorni, la richiesta si intende respinta. La richiesta dovrà contenere il nominativo di un responsabile organizzativo, prontamente reperibile sul posto. Il numero di posteggi sarà determinato in relazione alle esigenze relative allo spazio a disposizione, alla viabilità ed alle condizioni di sicurezza e d'igiene; in ogni caso non potranno essere ospitati oltre 20 banchi per il commercio su aree pubbliche. Potrà essere ammesso unicamente un solo operatore per la somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che la manifestazione si svolga in aree periferiche o nella Piazza Mercato. L'organizzazione di tali manifestazioni è affidata alle stesse associazioni o comitati richiedenti, a cui verrà rilasciata la relativa concessione di suolo pubblico, le quali

- dovranno farsi carico della localizzazione e assegnazione dei posteggi, nonché di ogni incombenza organizzativa. Tutti gli oneri inerenti l'occupazione di suolo ed altri eventualmente previsti dovranno essere corrisposti dal concessionario, che avrà la completa responsabilità della manifestazione, anche nei confronti di terzi.
3. Salvo quanto previsto dal Regolamento dei mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, nell'area centrale identificata quale ambito coincidente al Nucleo di antica formazione del PGT le manifestazioni di cui sopra dovranno essere ricondotte nell'ambito della programmazione comunale annuale, finalizzata a valorizzare il centro storico e gli aspetti socio-culturali del territorio.
 4. Salvo quanto previsto dal Regolamento dei mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli ed i casi espressamente autorizzati nelle modalità di cui al comma precedente, non potranno comunque svolgersi mercatini coincidenti con il giorno di svolgimento del mercato settimanale di P.zza Mercato.
 5. I posteggi di cui al comma 1 sono individuati con provvedimento di Giunta Comunale, in osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.
 6. La concessione di suolo pubblico, o privato nella disponibilità del Comune, per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale è rilasciata dal Comune, previa consultazione delle parti sociali, e solo per manifestazioni nelle quali lo spazio destinato alla vendita di merci al dettaglio sia pari o inferiore alla metà dello spazio complessivo utilizzato per l'evento.
 7. Le fiere e le sagre sono inserite nell'elenco approvato dal Comune e pubblicato sul sito web regionale (calendario regionale) per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

TITOLO VII

NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 58

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dal Ministero della Sanità.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta differenziata dei rifiuti; ciascun operatore è responsabile del rispetto delle norme di

sicurezza di cui all'Art. 44. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti.
2. Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello stato membro e avente la medesima finalità.
3. Le concessioni di posteggio scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 (8 Maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 Maggio 2017 compreso. Le concessioni di posteggio che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Intesa della Conferenza unificata (05 Luglio 2012) e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al 04 Luglio 2017 compreso. Le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.

ALLEGATI

- A) SCHEDA mercato
- B) SCHEDE delle fiere
- C) MODELLO SCHEDE posteggi fuori mercato

COMUNE DI INVERUNO
SETTORE SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI
OTTOBRE 2016

SCHEDA N. 1 – MERCATO

- a) denominazione del mercato: settimanale Inveruno;
- b) ubicazione: Via Tanzi Mira in Piazza del Mercato;
- c) orario : dalle 07.00 alle 14.00;
- d) superficie complessiva del mercato: m² 2.300,00;
- e) totale posteggi: n. 041, di cui:

- n. 012 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;
- n. 028 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;
- n. 01 riservati ai produttori agricoli;
- f) dislocazione dei posteggi:
su area scoperta n. 041 per una superficie complessiva di m² 2.300,00, di cui:
n. 01 riservati ai produttori agricoli;
n. 040 utilizzati da titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Di questi, n. 012 sono utilizzati per la vendita di prodotti alimentari; n. 028 per il non alimentare e n. 000 per entrambi i settori;
- g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria pubblicata sul sito del comune, nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 01.00 ore prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 01.00 ore dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

SCHEDA N. 2 – FIERA

1. Fiera: denominazione Fiera di S. Angelo (o del Lunedì dell'Angelo)
 2. Ubicazione: nucleo di antica formazione e contermini
tessuto urbanistico consolidato
 3. Caratteristiche strutturali:
 - a) superficie complessiva dell'area: m² 10.800,00;
 - b) numero totale posteggi: 222;
 - c) Orario : dalle 07.30 alle 19.00;
- Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria pubblicata sul sito del Comune, nella quale sono indicati:
- l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;
 - la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- L'accesso all'area della fiera è consentito a partire da 02.00 ore prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 01.00 ore dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

SCHEDA N. 3 – FIERA

1. Fiera: denominazione Fiera di S. Martino
2. Ubicazione: nucleo di antica formazione e contermini
tessuto urbanistico consolidato,
area di V.le Piemonte-Via Liguria-Via Manzoni;
3. Caratteristiche strutturali:

- d) superficie complessiva dell'area: m² 21.400,00;
- e) numero totale posteggi: 222;
- f) oltre ai posteggi di cui alla lettera e) sono presenti attività di artigianato e hobbistica, commercio al dettaglio e commercio all'ingrosso, non soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche;
- g) Orario : dalle 07.30 alle 18.30;

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria pubblicata sul sito del Comune, nella quale sono indicati:

- l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;
- la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'accesso all'area della fiera è consentito a partire da 02.00 ore prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 01.00 ore dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

MODELLO SCHEDA N. 4 – POSTEGGIO FUORI MERCATO

- a) ubicazione del posteggio _____
_____;
- b) periodo di svolgimento dell'attività:
 - annuale
 - stagionale, dal _____ al _____;
 cadenza:
 - mensile
 - quindicinale
 - settimanale
 - giornaliera
 giornata di svolgimento _____;
- c) superficie del posteggio, m² _____;
- d) tipo di struttura _____;
- e) riservato a:
 - titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - produttori agricoli;
 - (altri, da indicare) _____;
- f) generi commercializzati:
 - alimentari;
 - non alimentari;
- g) generi dei quali non è consentita la vendita (da indicare) _____
_____;
- h) orario di attività:
 - dalle ore _____ alle ore _____;
 - giorni di chiusura: _____;
 - giorno di chiusura per riposo infrasettimanale: _____.